



Scuola Forense - Nuoro

La tutela giuridica del software

2 febbraio 2007

Dott. Massimo Farina

massimo@massimofarina.it

<http://www.massimofarina.it>

SOMMARIO

- Opera dell'ingegno o brevetto? L'individuazione della tutela applicabile
- Evoluzione normativa
- I soggetti del diritto d'autore
- I diritti spettanti all'autore
- I diritti spettanti all'utilizzatore
- Tutela civilistica
- Tutela Penalistica
- Licenze



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

PROBLEMA DI BASE

Contemperare 2 opposti interessi

Interesse pubblico:
favorire il progresso tecnico

Interesse privato:
tutelare la proprietà intellettuale



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

Primo Passo

DEFINIZIONE DI SOFTWARE

“espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni in qualsiasi forma o su qualunque supporto capace, direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere una funzione o un compito o far ottenere un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell’informazione.”

FONTE:


**Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale
(OMPI o WIPO)**

Canberra dal 2 al 6 aprile 1984



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

il problema dell'inquadramento
giuridico del software si pone soltanto
dinanzi a due categorie



**il software è un'
invenzione industriale
tutelata alla stregua del
brevetto (art. 2585 c.c. e
d.lgs. 30/2005)**

**è opera dell'ingegno di
carattere creativo tutelata
tramite il diritto d'autore o
copyright (art. 2575 c.c. e
L. 633/1941)**




**Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it**

Ulteriori soluzioni di tutela

TUTELA NEGOZIALE


inserimento di
specifiche clausole
contrattuali che limitano
l'utilizzo del software



efficace solo tra le parti, non
garantisce i diritti del
realizzatore verso i terzi
estranei al rapporto contrattuale
che ne facciano uso in buona
fede

DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA SLEALE

Artt. 2598 ss c.c.



limitata soggetti imprenditori
tra i quali sussista un
rapporto concorrenziale



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

PRIME CONSIDERAZIONI

la tutela contrattuale e quella collegata alla normativa sulla concorrenza sleale risultano insufficienti a garantire una tutela *erga omnes* per i diritti scaturenti dalla creazione di programmi per elaboratore

Le strade percorribili sarebbero le seguenti

brevetto

Diritto d'autore



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

Quali differenze tra i due tipi di tutela possibili?

Brevetto

I diritti tutelabili sorgono nel momento del conseguimento del brevetto

protegge il contenuto dell'idea inventiva (l'oggetto in se considerato)

Diritto d'Autore

I diritti tutelabili sorgono nel momento della creazione

protegge la forma espressiva (a prescindere dal contenuto)



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

La scelta italiana

Il software è tutelato come Diritto d'Autore

Con il Decreto Legislativo n. 518/1992 è stato aggiunto un secondo comma all'art. 1 della Legge 633/1941 (LdA)

“Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche [...], nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

In realtà

La tutela del brevetto non è completamente esclusa

E' COMPLEMENTARE ALLA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni
atte ad avere una applicazione industriale [...] art. 2584 c.c.

il software è tutelabile mediante il brevetto nel caso in cui sia uno
strumento per raggiungere il risultato inventivo e non costituisca
esso stesso l'oggetto dell'invenzione



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

Evoluzione normativa



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

1. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338

esclusa la brevettabilità dei programmi per elaboratori, in se e per se considerati

Possibilità di ricorrere alla tutela del brevetto qualora il software fosse parte integrante di un'invenzione industriale

2. Direttiva CEE del 14 maggio 1991 n. 250, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore

qualifica i programmi per elaboratori alla stregua di opere letterarie

Accorda al software la tutela in base al diritto d'autore, purché sussista il requisito dell'originalità



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

La direttiva CEE 250/1991 è stata recepita nell'ordinamento italiano mediante il **Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 518**



prima risposta alla necessità di uniformare la disciplina protettiva del diritto d'autore nel contesto comunitario



Risponde all'esigenza di assicurare ai creatori di software ed agli utilizzatori una tutela uniforme e capace di equilibrare le situazioni di svantaggio tra concorrenti appartenenti a diversi paesi europei.



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

Interventi normativi successivi al D.Lgs. 518/92

3. DPCM n. 244/94



precisa le modalità di
tenuta del Registro
Pubblico Speciale dei
Programmi per
Elaboratore
(S.I.A.E)

**Il Registro pubblico per il software è in funzione presso la
Sezione OLAF (Opere Letterarie ed Arti Figurative)
della Direzione Generale della SIAE**



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

Registro pubblico per il software

FUNZIONI

La registrazione di un software

Le registrazioni fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza del programma e di chi ne sia l'autore.

Si pubblicizzano l'esistenza e il titolo del software, il nome dell'autore, la data e il luogo di pubblicazione, il nome del titolare dei diritti di utilizzazione economica sul software

La trascrizione di atti

Sono trascrivibili:

- gli atti che trasferiscono i diritti di utilizzazione economica su un software o costituiscono su di essi diritti di usufrutto o garanzia;
- gli atti di divisione (se ci sono più coautori);
- di società (quando la titolarità del software è di una società)



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

Registro pubblico per il software

La SIAE inserisce nel Registro, gestito con sistemi informatici, i dati dichiarati e conserva nei suoi archivi, con un numero progressivo e la data di registrazione, gli esemplari dei programmi e degli atti, fornendo al richiedente un attestato di registrazione.

La SIAE consente la consultazione del Registro e rilascia estratti e copie autentiche degli atti (dichiarazioni, descrizioni e atti depositati); solo l'esemplare del programma non è oggetto di visura.

La SIAE inserisce nel Registro, gestito con sistemi informatici, i dati dichiarati e conserva nei suoi archivi, con un numero progressivo e la data di registrazione, gli esemplari dei programmi e degli atti, fornendo al richiedente un attestato di registrazione.

La SIAE consente la consultazione del Registro e rilascia estratti e copie autentiche degli atti (dichiarazioni, descrizioni e atti depositati); solo l'esemplare del programma non è oggetto di visura.




Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

LA S.I.A.E.

Ente di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore

FUNZIONI PRINCIPALI



RAPPRESENTA GLI AUTORI
NELLA TUTELA DEI PROPRI
DIRITTI

IL REGISTRO FA FEDE, FINO A PROVA
CONTRARIA, DELL'ESISTENZA
DEL PROGRAMMA E DELLA SUA
PUBBLICAZIONE

LA REGISTRAZIONE NON È OBBLIGATORIA.
IL REGISTRO NON RAPPRESENTA
UN'ANAGRAFE
COMPLETA DEI PROGRAMMI



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

IN CONCLUSIONE

Quale tutela è accordata oggi al software nel sistema normativo italiano?

**Il software è tutelato principalmente dalla Legge sul
Diritto d'Autore
L. 633/1941**

**per garantire il diritto d'autore
non è necessaria alcuna
formalità costitutiva**

**il diritto nasce con la
creazione dell'opera**

**E' garantita la libera circolazione del software, grazie alle regole
internazionali recate dalle convenzioni e dai trattati sulla materia**



**Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it**

I soggetti del diritto d'autore



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

Persone fisiche

**Diritto Morale
(a titolo originario)**

**Diritto Patrimoniale
(a titolo originario e
derivativo)**

Persone giuridiche

**Diritto Patrimoniale
(a titolo derivativo)**

Acquisto dal realizzatore o
successivi aventi causa

nel caso di contratti di lavoro
dipendente o di prestazione d'opera
spetta al datore di lavoro, a meno
che non sia pattuito diversamente
(d.lgs. 518/92)



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

OPERE COLLETTIVE

I ipotesi

opere collettive costituite dalla riunione di più programmi che mantengono la loro individualità di creazione autonoma pur facendo parte di un'opera complessa avente una sua individualità distinta rispetto ai singoli componenti

Art. 7 L.d.A.

“È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.”



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

OPERE COLLETTIVE

II ipotesi

software realizzato in gruppo in cui è impossibile individuare il contributo dei singoli programmatori

Art. 10 L.d.A.

“Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione (1100 ss. C.C.)”



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

I diritti spettanti all'autore



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

AUTORE?

E' colui che realizza un software che abbia carattere originale e creativo

programma per elaboratore avente originalità, rispetto ad altri preesistenti, in qualsiasi modo e forma espressa



**Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it**

Con la realizzazione dell'opera l'autore acquista

Diritti Morali

Nascono a titolo originario
con la creazione dell'opera
(art. 6 L.D.A.)

Incedibili

Diritti Patrimoniali

Nascono a titolo originario con la
creazione dell'opera
(art. 6 L.D.A.)

A titolo derivativo: cedibili



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

ECCEZIONE

All'acquisto mediante creazione

Art. 12 bis della L.D.A

“Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”.



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

Diritti Morali

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

INALIENABILI

IRRINUNCIABILI

FORME ESPRESSIVE

opposizione a qualsiasi
“deformazione, mutilazione od
altra modificazione, ed a ogni atto
a danno dell'opera stessa, che
possano essere di pregiudizio al
suo onore o alla sua reputazione”
(art. 20 L.D.A.)

diritto alla paternità
dell'opera



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

Diritti Patrimoniali

CARATTERISTICA PRINCIPALE

ALIENABILITA'

possono essere trasferiti a terzi e il loro trasferimento deve essere provato per iscritto
(art. 110 L.D.A.)

FORME ESPRESSIVE

pubblicare l'opera, diffonderla, metterla in commercio, elaborarla e tradurla

“durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte”
(art. 25 L.D.A.)



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

Diritti Esclusivi Spettanti all'Autore

(art. 64 bis L.D.A.)

all'autore spetta il diritto di effettuare o autorizzare:

- “a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma [...]*
- b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore [...]*
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti [...] esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità [...].”*




Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

I diritti dell'utilizzatore

art. 64 quater L.D.A.

DECOMPILAZIONE

(limita i Diritti Esclusivi
Spettanti all'Autore)



procedimento attraverso il quale è
possibile risalire dall'eseguibile al
codice sorgente



Non è necessaria l'autorizzazione dell'Autore se:

- la decompilazione è eseguita dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma (**art. 64 quater comma 1, lett. a**);
- le informazioni non sono già facilmente reperibili e rapidamente accessibili (**art. 64 quater comma 1, lett. b**);
- la decompilazione è limitata solo alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità (**art. 64 quater comma 1, lett. c**);
- le informazioni acquisite non sono comunicate a terzi (**art. 64 quater comma 2, lett. b**);
- le informazioni acquisite non sono utilizzate per costruire programmi sostanzialmente simili nella loro forma espressiva (**art. 64 quater comma 2, lett. c**).



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

Tutela civilistica



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

Illecito Civile

Tipologia

CONTRATTUALE



violazione di
clausole previste nei contratti di
vendita e
nelle licenze d'uso dei
programmi per elaboratori

EXTRA CONTRATTUALE



danno ingiusto
causato, per colpa o dolo,
a un soggetto
con cui non vi è legame
negoziale

Fonte: artt. 156/170 L.D.A.



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

Lesione nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica

SANZIONI

1. Condanna alla distruzione o rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione

2. risarcimento del danno

Il lucro cessante è valutato dal giudice [...] anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto.

Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

**PRINCIPALI POTERI DELL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA**
(art. 161 L.d.A.)

[...] sequestro di ciò che si ritenga
costituire violazione del diritto di
utilizzazione

in casi particolarmente gravi, sequestro
dei proventi dovuti all'autore dell'opera o
del prodotto contestato



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

Tutela penalistica



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

Illecito Penale

artt. 171/174-quinquies L.D.A.

Tipologia

**Violazione del diritto
Patrimoniale (art. 171, I comma)**

REATO AUTONOMO

multa da €. 50,00 a €. 2000,00

**Violazione del Diritto Morale
(art. 171, III comma)**

**FATTISPECIE
AGGRAVANTE
DELLA VIOLAZIONE DEL
DIRITTO PATRIMONIALE**

**reclusione fino ad un anno o
multa non inferiore a**

€. 500,00

TULLE LE FATTISPECIE SONO PERSEGUIBILI D'UFFICIO



**Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it**

Precisazione

Se le violazioni hanno natura colposa

È prevista soltanto la pena pecuniaria
“sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro”
(art. 172 L.d.A.)



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

ART. 171 bis L.d.A

Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore o distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E.

È PREVISTO UNO SPECIFICO FINE DELITTUOSO

"scopo di lucro"
ante legge n. 248/00 cd legge
antipirateria

concreto incremento
patrimoniale positivo

"per trarne profitto"
post legge n. 248/00 cd legge
antipirateria

qualsiasi vantaggio o
utilità economica



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

ART. 171 quater L.d.A

- illecita concessione a noleggio [...] di originali
- copie di programmi pur se originariamente ottenuti in maniera lecita

ovvero

illecita riproduzione del supporto oggetto della concessione

SANZIONE

**ARRESTO SINO AD UN ANNO O
AMMENDA DA € 500,00 A € 5000,00**



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

La riforma del 2000

(legge n. 248/00, nuove norme di tutela del diritto d'autore,
cd legge antipirateria)

Ha notevolmente inasprito le
sanzioni

IL REATO DI CUI ALL'ART.
171 BIS L.d.A. È
PLURIOFFENSIVO

diritti patrimoniali dell'autore

economia pubblica



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

ART. 173 L.d.A

Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

Grazie per l'attenzione

2 febbraio 2007

massimo@massimofarina.it



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it

LICENZA



Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5

Tu sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera, di creare opere derivate alle seguenti condizioni:

- Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.
 - Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per scopi commerciali.
 - Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest'opera, puoi distribuire l'opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa.
-
- In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest'opera.
 - Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni.
 - Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra



Dott. Massimo Farina
www.massimofarina.it